

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 20 OTTOBRE 1967

(149^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BERTONE**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 » (1770) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, *f.f. relatore* Pag. 2765

La seduta è aperta alle ore 11,50.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Gliotti, Lo Giudice, Mac-carrone, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari e Salerni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cenini e Ferreri sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Varaldo e Venturi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi Athos.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 » (1770)

PRESIDENTE. *f.f. relatore.* L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge: « Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

In assenza del senatore Ferreri, indisposto, se non si fanno osservazioni, svolgerò io stesso una breve illustrazione del disegno di legge.

Il provvedimento, presentato al Senato il 9 luglio dello scorso anno, mira a prorogare, per il periodo che va dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967, il regime dogana-

nale preferenziale per l'importazione di alcune delle merci libiche specificate nella tabella annessa alla decisione adottata il 16 novembre 1961 dalle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) e alla successiva legge 31 dicembre 1962, n. 1846.

Si tratta di un Accordo collegato al decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1413, il quale dispone l'esenzione dal pagamento del dazio doganale per le merci originarie e provenienti dalla Libia indicate in una tabella allegata. L'impegno, assunto dal Governo italiano nel 1951 davanti al Consiglio delle Nazioni Unite, di contribuire all'aiuto economico del nuovo Regno Unito di Libia, costituitosi a seguito delle vicende dell'ultima guerra, ed evidenti ragioni di carattere politico oltre che economico consigliarono di mantenere il beneficio fino al 31 dicembre 1964.

In vicinanza di tale scadenza è stato chiesto alle parti contraenti del GATT il rinnovo, per un ulteriore triennio, appunto dal 1º gennaio 1965 al 31 dicembre 1967, e sia pure con talune riduzioni dei prodotti dell'accordo contemplante il regime doganale preferenziale alle importazioni in Italia dalla Libia. La richiesta è stata determinata dal persistere delle ragioni di carattere politico ed economico che furono alla base della decisione del 1951, nonchè dalla considerazione che i benefici vanno in gran parte a vantaggio degli agricoltori italiani in Libia e costituiscono una modesta forma di assistenza fornita da parte nostra a quella Nazione, ove continuano a sussistere notevoli nostri interessi da tutelare.

Il disegno di legge in esame scaturisce da tali premesse e dalla decisione del GATT, adottata il 25 gennaio del 1965, di autorizzare la richiesta nuova proroga fino al 31 dicembre 1967. Naturalmente, per godere del regime doganale preferenziale le merci di origine e di provenienza dalla Libia, elencate nella annessa tabella e importate in Italia dovranno essere, come di consueto, scortate dal certificato di origine rilasciato o vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia, ferme restando l'applicabilità di tutte le altre disposizioni che disciplina-

no l'introduzione nello Stato di merci estere, comprese quelle di carattere sanitario e fitopatologico.

Tetnuto conto, come ho già rilevato in precedenza, dei motivi di natura politica ed economica che ne stanno alla base e del fatto, non certo commendevole, ma non dipendente da noi, che siamo oramai praticamente giunti alla scadenza dell'ulteriore proroga che si intende legislativamente approvare, invito la Commissione a voler dare il suo voto favorevole al disegno di legge in esame.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 1965 e fino al 31 dicembre 1967 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

(È approvato).

Art. 2.

Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato di origine rilasciato e vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, di cui do lettura:

ALLEGATO

**TABELLA DELLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI
DALLA LIBIA AMMESSE ALLA FRANCHIGIA DAZIARIA**

N.ro e lettera di tariffa	M E R C E	Quantitativo annuo (in q.li salvo indicazio- ne contraria)
03.01-B	Pesci di mare freschi (vivi o morti) refrige- rati o congelati	illimitato
03.02-A-B	Pesci semplicemente salati o in salamoia secchi o affumicati	2.000
ex 05.04	Budella secche o salate	800
ex 08.01-A	Datteri commestibili	15.000
ex 12.01	Semi oleosi	illimitato
15.07	Olii fissi di origine vegetale:	
B-I-a	Olio di ricino	3.000
B-II-a	Olio di oliva	35.000
ex 16.04-E	Preparazione e conserve di pesci, in reci- pienti ermeticamente chiusi:	
	Tonno	13.000
	Altri	4.000
58.01-A	Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati, di lana o di peli fini	200
ex 58.02-A	Altri tappeti, anche confezionati, di lana o di peli fini	500
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni ge- nere di pelli conciate	200

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.

*(È approvato).**La seduta termina alle ore 12.*

Dott MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari